

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3624 del 11/07/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta FASTER S.r.l. con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), Via Amerigo Vespucci, n. 46 ed impianto nel Comune di Ferrara (FE), Via Finati s.n.c.- Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attivit� di ideazione, produzione, installazione e assistenza tecnica di carpenteria metallica in acciaio inox e ferrosi.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3739 del 10/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno undici LUGLIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 5468/2017/MB

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **FASTER S.r.l.** con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), Via Amerigo Vespucci, n. 46 ed impianto nel Comune di Ferrara (FE), Via Finati s.n.c.- Protocollo istanza del SUAP del Comune di Ferrara n. 8615/2017 con domanda regolarizzata in data 02.02.2017. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **ideazione, produzione, installazione e assistenza tecnica di carpenteria metallica in acciaio inox e ferrosi.**

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 23.01.2017, trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara, con nota P.G. n. 8615 del 23.01.2017, assunta al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/1293 del 07.02.2017, presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 23.01.2017 e regolarizzata in data 02.02.2017, dalla Ditta FASTER S.r.l., nella persona di Miscellani Daniele, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), Via Amerigo Vespucci, n. 46 ed impianto nel Comune di Ferrara (FE), Via Finati s.n.c., per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di ideazione, produzione, installazione e assistenza tecnica di carpenteria metallica in acciaio inox e ferrosi;
- Considerato che la suddetta istanza viene presentata dalla Società per una nuova attività, al fine di ottenere il titolo abilitativo in merito alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici e all'impatto acustico;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa

Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
la L.R. n. 5/06;
la L.R. 21/2012;
la L. 447/95;
- Visti altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Vista la nota del SUAP del Comune di Ferrara del 03.02.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/1373 del 09.02.2017, di indizione della Conferenza di Servizi Semplificata, ai sensi della L. 241/90, così come modificata dal D.Lgs n. 127/2016;
- Vista la nota di Arpae Prot. n. PGFE/2017/2513 del 07.03.2017 di richiesta integrazioni in merito alle emissioni in atmosfera, allegando la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di Arpae, Prot. n. PGFE/2017/1947 del 22.02.2017;
- Visto il parere ambientale favorevole, con prescrizioni, del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, Prot. n. 2017/32858 del 22.03.2017, per le matrici acqua, rumore ed emissioni in atmosfera, acquisito al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/3261 del 22.03.2017, nel quale esprime il Nulla Osta, per quanto di competenza, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale e in particolare specifica che per la matrice acqua dovranno essere rispettate le prescrizioni di HERA S.p.A. (nota Prot. n. 29167 del 17.03.2017, allegata alla nota stessa) e che, per le emissioni in atmosfera, il parere è favorevole dal punto di vista urbanistico;
- Visto il parere di conformità di HERA S.p.A., Prot. n. 29167 del 17.03.2017, allegato alla succitata nota, nel quale esprime il proprio Nulla Osta allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue assimilabili alle domestiche e delle acque meteoriche, escluso ogni altro recapito, così come previsto dal regolamento del Servizio Idrico Integrato, nel rispetto di quanto indicato nella planimetria e nella relazione tecnica e nel quale, in particolare, precisa:
 - * che il parere stesso “non sostituisce le specifiche tecniche e le modalità con cui eseguire l'allaccio che saranno stabilite a seguito dell'istruttoria di fognatura – gestione allaccio da richiedere in separata sede”;
 - * che per le acque di lavorazione, è prevista una vasca di raccolta a tenuta, che non è collegata a nessuna rete esistente e che verrà periodicamente svuotata da Ditta specializzata;
- Vista la nota del SUAP del Comune di Ferrara del 11.05.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/5510 del 15.05.2017, con cui ha trasmesso le integrazioni richieste da Arpae;

- Vista la Relazione Tecnica di Arpae-ST, Prot. n. PGFE/2017/7319 del 22.06.2017, dove non vengono evidenziati elementi di carattere ambientale ostativi al rilascio dell'atto e vengono espresse le valutazioni in merito alle emissioni in atmosfera;
- Visto il parere ambientale favorevole, con prescrizioni, per le matrici acqua, rumore ed emissioni in atmosfera del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, Prot. n. 2017/32858 del 22.03.2017, acquisito al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/3261 del 22.03.2017, nel quale esprime il Nulla Osta, per quanto di competenza, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale e in particolare specifica che per la matrice acqua dovranno essere rispettate le prescrizioni di HERA S.p.A. n. 29167 del 17.03.2017 e che, per le emissioni in atmosfera, il parere favorevole è dal punto di vista urbanistico;
- Considerato che l'emissione **E1**, derivante da bruciatore funzionante a metano a servizio della zona di sgrassaggio (potenza termica di 116 kW) e l'emissione **E5**, derivante da caldaia a metano per il riscaldamento degli ambienti di lavoro (potenza termica di 550 kW), non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera in quanto rientrano tra le attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/06 e precisamente al punto dd), dell'Allegato IV alla Parte Quinta, del D.Lgs 152/06, Parte I, Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1: "Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW";
- Considerato.
 - * che per le operazioni di **verniciatura** la Ditta ha allegato all'istanza di AUA la "Domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale" ai sensi dell'art. 272, comma 2 del D.Lgs 152/06;
 - * che per dette operazioni riguardanti l'emissione **E3** (cabina per l'applicazione elettrostatica della vernice in polvere) e l'emissione **E4** (forno di polimerizzazione), la Ditta ha dichiarato di non superare i quantitativi di 50 Kg/giorno di prodotti vernicianti pronti all'uso, e di rientrare, pertanto, nell'elenco degli impianti e attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2 del D.Lgs 152/06 e al punto 7, dell'Allegato B, della D.G.R. 1769/2010, con le prescrizioni indicate al punto 4.7 della stessa D.G.R.;
- Viste le precisazioni tecniche fornite dal Referente A.U.A. in data 07.07.2017;
- Dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con il presente provvedimento, vengono sostituite, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del alla Ditta **FASTER S.r.l.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), Via Amerigo Vespucci, n. 46 ed impianto nel Comune di Ferrara (FE), Via Finati s.n.c., C.F./p. IVA n. 00878620384, per l'esercizio dell'attività di **ideazione, produzione, installazione e assistenza tecnica di carpenteria metallica in acciaio inox e ferrosi.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs	

	152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 e 272 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque meteoriche, nella pubblica fognatura di tipo "separato" di Via Moneta Ernesto Teodoro e di Via Melvin Jones, sono quelli indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" - Scarichi**;
2. La rete fognaria e i sistemi di trattamento prima dello scarico devono corrispondere a quelli rappresentati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" - Scarichi**;

.B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerata, come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B" - Particolari Emissioni** e denominate **E2** (fosfograssaggio), **E3** (cabina per l'applicazione elettrostatica della vernice in polvere), **E4** (forno di polimerizzazione), **E6** (punti saldatura 1, 2, 5, 6), **E7** (punti finitura 7, 8, 9, 10), **E8** (taglio laser), **E9** (sbavatrice) ed **E10** (brasatura) ;

2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

2.a) **EMISSIONE E3** (cabina per l'applicazione elettrostatica della vernice in polvere) ed **EMISSIONE E4** (forno di polimerizzazione):

per tali emissioni la Ditta deve espletare le procedure previste dalla **D.G.R. n. 1769/2010** e in particolare quanto previsto dall' **Allegato 4 – Prescrizioni tecniche per tipo di attività** (art. 272, comma 2), **Punto 4.7 – Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.**

Nell'esercizio dell'attività devono essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso pari a **50 kg**. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di verniciatura e di quelle strettamente connesse (fondi, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);
2. Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, la presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile, pertanto la Ditta dovrà attivarsi per richiedere la modifica dell'AUA, ex art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
3. Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
4. Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
5. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di verniciatura a spruzzo devono essere captati e convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	3	mg/Nm ³
----------------	---	--------------------

6. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
------------------------------------------------------------------	----	--------------------

7. Per le operazioni di verniciatura di superfici metalliche, con consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso superiore a 10 kg, devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60 % in peso o, preferibilmente, prodotti a base acquosa che dovranno avere un contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in peso, della fase solvente (acqua più COV);
- 7 bis: Per le operazioni di verniciatura di materie plastiche devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 40 % in massa (nel caso di applicazione di vernici

di fondo su supporti a base di polipropilene è ammesso l'utilizzo di prodotti con residuo secco non inferiore al 4% in massa, su supporti a base di polistirolo è ammesso l'utilizzo di prodotti con residuo secco non inferiore al 10% in massa);

8. Gli effluenti provenienti da eventuali operazioni accessorie di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

9. I giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento, essiccazione, lavaggio attrezzature, i consumi dei prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Prodotto verniciante a solvente	
	Prodotto verniciante ad acqua	
	Diluyente	
	Solvente	
	Catalizzatori	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di verniciatura	
	Impianto di appassimento	
	Impianto di essiccazione	
	Impianto di lavaggio	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

10. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici alle emissioni **E3** ed **E4** durante le operazioni di cui ai punti 5, 6 e 8, fermo restando l'obbligo del rispetto del limite stabilito e l'installazione di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali;
11. **In sede di messa a regime degli impianti** dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni **E3** ed **E4** derivanti dalle operazioni di cui ai punti 5, 6 e 8, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione; i risultati di tale autocontrollo devono essere inviati ad Arpae-Ferrara;
12. Devono inoltre essere rispettate le prescrizioni generali previste dalla D.G.R. 1769/2010.

2.b) **EMISSIONI E2, E6, E7, E8, E9 ed E10:**

EMISSIONI	E2 FOSFOGRASSAGGIO	E6 PUNTI SALDATURA 1, 2, 5, 6	E7 PUNTI FINITURA 7, 8, 9, 10
Portata (Nm ³ /h)	4.000	14.400	14.000
Durata (h/giorno)	8	8	8
Altezza minima (m)	10	10	10

Inquinanti (mg/Nm³)

Fosfati (espressi come PO ₄ ³⁻)	5	---	---
Polveri totali	---	10	10
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	---	5	5
Monossido di Carbonio (CO)	---	10	10
Cromo (VI) e suoi composti	---	1	1
Nichel e suoi composti	---	1	1
Cobalto e suoi composti	---	1	1
Sistema di abbattimento	---	---	---

EMISSIONI	E8 TAGLIO LASER	E9 SBAVATRICE	E10 BRASATURA
Portata (Nm ³ /h)	3.600	5.350	1.700

Durata (h/giorno)	8	8	8
Altezza minima (m)	10	10	10

Inquinanti (mg/Nm³)

Polveri totali	10	10	10
COV (espressi come C-organico totale)	---	---	100
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	20	---	---
Monossido di Carbonio (CO)	5	---	---
Cromo (VI) e suoi composti	1	---	1
Nichel e suoi composti	1	---	1
Cobalto e suoi composti	1	---	1
Sistema di abbattimento	Filtro a cartucce	---	---

La Ditta è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli** alle emissioni **E2, E6, E7, E8, E9 ed E10**, con **periodicità almeno annuale**.

3. Per le emissioni **E2, E6, E7, E8, E9 ed E10**, dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06, e precisamente:
 - a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all' Arpae di Ferrara e al SUAP del Comune di Ferrara;
 - b) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;
 - c) dalla data di messa a regime dell'impianto, ed entro 10 giorni dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli all'Arpae di Ferrara e al SUAP del Comune di Ferrara;
4. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di

impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

5. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
6. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"**.
7. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
8. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
9. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, entro 24 ore dallo accertamento;
10. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;

11. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae. che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente.

Si precisa che in caso di segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere apposite misurazioni fonometriche alla Ditta al fine di verificare il rispetto dei limiti acustici di zona.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dello stesso Comune, a HERA S.p.A. e all'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.